

LA PREGHIERA DELL'ACCOGLIENZA, LA LEGGE DEL
DOMINIO

*“Ómbre de môri
môri de mainæ
dónde ne vegnî,
dôve l'è ch'anæ?*

*Da 'n scîto dôve a lùnn-a se móstra nûa
e a néutte a n'à pontòu o cotéllu a-a gôa
e a montâ l'âze o gh'è restòu Dîo
e o Diâo-o l'è 'n çê e o se gh'è fæto o nîo.
Ne sciortimmo da-o mâ pe sciugâ e òsse da-o Drîa
a-a fontànn-a di cónbi 'nta cà de prîa”*

[...]

*“E 'n sciâ bàrca do vîn ghe naveghiêmo 'n scî schéuggi
emigrànti do rîe co-i ciòdi 'nti éuggi
finchò-u matìn (o) cresciâ da poéilo rechéugge
fræ di ganéufeni [in genovese ganéufani] e de figge
bacàn da còrda, màrsa d'ægoa e de sâ
ch'a ne lîga e a ne pòrta 'nte 'na crêuza de mâ”*

F. De André, M. Pagani, *Crêuza de mã*, Dischi Ricordi, Milano, 1984

[Sagome di volti,
sagome di marinai,
da dove venite,
per dove andate?

Donde la luna si mostra svestita
e la notte ci ha puntato il coltello alla gola
e a montar l'asino è rimasto Dio,
mentre il Diavolo in cielo ha fatto il suo nido.

Usciamo dal mare per asciugare le ossa di Andrea,
alla fontana dei colombi, la casa dove visse prima di imbarcarsi]

[...]

[E nella barca del vino navighiamo ancheggiando tra scogli,
rifugiati della risata coi chiodi negli occhi,
fino a quando il mattino crescerà al punto da farsi raggiungere,
fratello di garofani e ragazze vergini di buona famiglia,
padrone della corda, macerata al dolce dell'acqua e del sale,
che ci lega e conduce in una croce del mare]

Traduzione libera

SOMMARIO: 1-UNA SCIAGURA NON MONITORATA DALLE POLITICHE ECONOMICHE; 2-L'ART. 1 DELLA LEGGE n. 94/2009 E IL DISCONOSCIMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA; 3-DAL SUD E DALL'EST. LA "GEOGRAFIA ESCLUDENTE" DELLO STRANIERO

1-UNA SCIAGURA NON MONITORATA DALLE POLITICHE ECONOMICHE

Esistono numerose, e legittime, interpretazioni di quanto avvenuto a Rosarno nel gennaio del 2010, specialmente tra il 7 e il 14 del mese, quando assembramenti spontanei di immigrati, perlopiù di origine africana e di fede islamica, furono brutalmente aggrediti, repressi ed attaccati con violenza inaudita da una pluralità di soggetti per la massima parte ancora in corso di identificazione. È stato sostenuto che gli scontri siano sorti per la condotta dei migranti, costituiti in una comunità ormai talmente copiosa da aver creato, nei confronti di questa, rancore, diffidenza e sospetti diffusi. Altrove si è notato che la forza lavoro extracomunitaria, sostanzialmente non monitorabile secondo gli strumenti giuridici contingenti -stante l'elevato tasso di prestatori di lavoro mai formalmente assunti, ha clamorosamente reagito a un clima di vessazioni indicibile e ormai giunto al livello di guardia. Vieppiù si è suggerito un interesse di gruppi di criminalità organizzata alle agitazioni di quei giorni: o al fine di dimostrare alla moltitudine straniera le dinamiche di controllo territoriale, o per facilitarne, col pretesto dei pubblici scontri, lo spostamento verso altre sedi ed altre mansioni, o per preservare, nella comunità autoctona rosarnese, il convincimento che, anche davanti alle invasioni demografiche determinate dai flussi migratori, la cittadinanza poteva sempre farsi scudo dei gruppi più forti della società locale, ivi compresi soprattutto quelli di estrazione criminale. Val la pena di cernere da ciascuna di queste ipotesi quanto si sia dimostrato aderente ai fatti e poi proseguire nell'analisi:

-la demografia di numerose province italiane (Napoli, Foggia, Caserta, Agrigento, Reggio Calabria...) sta subendo modificazioni complesse a seguito dell'espansione delle comunità d'origine extracomunitaria, che garantiscono ai diversi tessuti produttivi un ricambio di manodopera non realizzabile per il solo tramite delle popolazioni locali e che

arricchiscono il panorama antropologico e comportamentale delle regioni interessate con le loro abitudini, le loro attività ed usanze;

-non solo si moltiplicano ipotesi conflittuali tra "stranieri" e "residenti", ma ciascuno dei due gruppi presenta una frammentazione interna che facilita ulteriormente l'insorgere di problematiche per la pacifica convivenza: *ob torto collo*, lavorano insieme o difendono diritti o interessi comuni tanto etnie tra loro storicamente diffidenti, quanto trame di poteri e consorterie locali tradizionalmente competitive e rivali nella propria rappresentazione come agenti di *problem solving* e *policy making*;

-le forze delinquenziali godono di un sostrato culturale ambiguo e per nulla recente: per un verso si rendono protagonisti di vessazioni che determinano corsie preferenziali nel mercato del lavoro per conniventi ed affiliati, ma dall'altro lato si ripropongono come tra i pochi (o unici) soggetti attivi sul territorio in grado di rispondere concretamente a bisogni primari, che -pure per il clima politico-culturale nazionale- diventano sempre più emotivamente avvertiti e forzatamente invocati (identità, sicurezza, stabilità economica).

Tuttavia costituirebbe un rischio grave -e un errore metodologico notevole- ritenere questo trend esclusivamente proprio della Piana di Gioia o, comunque sia, delle realtà rurali meridionali. La tesi da cui si parte, l'unica che appare idonea a saldare il legame tra le tre ipotesi di ricerca prima considerate, è invece che la situazione calabrese in generale e rosarnese in particolare sia una applicazione deteriorata di politiche sociali già sperimentate nei decenni in Italia: il parallelo tra attività esecutiva e legislativa centrale e ricadute amministrative territoriali fornisce significative controprove per questo assunto.

In particolar modo, in almeno due circostanze, il nesso tra fondamento valutativo erroneo di scelte politiche nazionali e arretramento socio-economico della realtà calabrese si dimostra evidente:

-nella seconda metà degli anni Settanta l'Italia registra un certo decremento delle esportazioni, accelerato dalla crisi dei mercati del 1974 e del 1975, un indebolimento grave del tasso di cambio della lira che mal risponde a due esigenze economiche nazionali (contenimento del costo delle importazioni a vantaggio dell'industria di base; mantenimento di una competitività internazionale dei prezzi per le esportazioni). Parallelamente, si osservano annate in controtendenza, come il '76/'77, ove crescono, e a ritmi inusitati, tanto il Prodotto Interno

Lordo quanto l'inflazione. La risposta istituzionale è oscillante anche dal punto di vista parlamentare: governi di "solidarietà nazionale", pur chiamati a formulare una risposta comune al pericolo eversivo, determinano un preoccupante inasprimento della legislazione penale; il Partito Comunista Italiano abbandona la "politica del compromesso" su una questione di difficile presa popolare e di dubbio rilievo strategico-comunicativo (l'ingresso dell'Italia, *rectius*: della lira, nello SME). La Cassa del Mezzogiorno, confermando i limiti dello strumento operativo delle agenzie locali di sviluppo, dopo un ventennio di risultati infrastrutturali significativi, indulge in un troppo fedele rispecchiamento delle dinamiche politiche nazionali. La produzione calabrese vede rallentare i ritmi migratori verso il Nord del Paese; la forza lavoro locale conosce rilevanti fenomeni di terziarizzazione, sebbene soprattutto nell'ambito del settore pubblico; la piaga della criminalità organizzata si impone all'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa nazionale ed internazionale;

-il decennio successivo amplifica il mancato concerto delle politiche sociali ed economiche, registrando accadimenti tra loro palesemente dissonanti. Basti pensare al taglio della cd "Scala Mobile", sull'adeguamento salari/prezzi, all'aumento della spesa pubblica con aggravarsi dell'incidenza dei regimi pensionistici e una organizzazione bassamente strategica dei servizi, alla progressiva promozione delle politiche di contenimento a partire dalla fine degli anni Ottanta e con punte all'inizio degli anni Novanta, con la realizzazione delle prime significative "privatizzazioni" (Iri, Eni, Ina, Enel vengono trasformate in società per azioni; cedute per intero saranno Telecom, Ente Tabacchi Italiani e Società Autostrade). La Cassa del Mezzogiorno, destabilizzata sin dall'istituzione di AgenSud nel 1984, conclude il proprio ciclo nel 1992. L'industria, anche in riferimento a quelle punte di eccellenza che si erano create nella parabola del salariato industriale, arretra nettamente; persino i poli più specializzati si avviano alla chiusura. Conquista la scena un conflitto di classe di terza generazione, distinto da quelli del boom economico prima (immigrati meridionali nel circuito industriale del Nord vs. classe produttiva e finanche borghese autoctona) e del 1968 poi (operaio massa vs. operaio specializzato): quello tra salariati calabresi costretti all'abbattimento delle tutele a presunta ragione della crisi economica e immigrati provenienti dall'Est Europa -ex URSS, Polonia, Romania, Balcani tutti- e Africa del Nord,

pur disposti a condizioni lavorative ancor meno edificanti. Si ritrovano, di nuovo gomito a gomito ma anche disposti a guardarsi in cagnesco, popoli diversissimi che del vivere su un identico territorio avevano fatto il perno e l'arte della propria stessa sopravvivenza.

2-L'ART. 1 DELLA LEGGE n. 94/2009 E IL DISCONOSCIMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA

Si sostiene, da più parti, che uno degli strumenti più efficaci per secondare gli esiti positivi di buone politiche migratorie sia favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi presso i gruppi extracomunitari. Se questo assunto non può ritenersi del tutto soddisfacente, poiché implicherebbe una idonea conoscenza e un certo grado di effettività delle disposizioni legislative anche presso le comunità stanziali (il che non avviene, al momento), contiene un dato di fondo condivisibile: anche accettando la dimensione culturale dell'attività legislativa e giurisprudenziale, le regole possono costruire spazi comuni nell'agire sociale; anzi, devono incrementarli, e non recintarli. Ciò presupporrebbe però che la qualità della fonte legislativa, mai così inflazionata da suoi "concorrenti" esclusivamente sostanziali (decretazione d'urgenza; decretazione delegata), risulti sufficiente, *esteticamente* chiara e programmaticamente inclusiva. La legge n. 94/2009 è un buon esempio della situazione opposta: dal punto di vista tecnico, l'operatore giuridico incontra difficoltà rilevanti nell'interpretarla ed applicarla per la sua lunghezza incongrua, per la sua frettolosa stesura, per il numero esponenziale di rinvii non espressi che contiene; dal punto di vista estetico la questione non migliora. Il testo contiene sostituzioni, integrazioni, modificazioni e abrogazioni di norme senza soluzione di continuità e procede disciplinando argomenti non efficacemente amalgamati tra loro. Un problema che la categoria forense e la dottrina tentano, senza fortuna, di sottoporre all'attenzione del Legislatore per altri punti qualificanti della vita democratica: le "novelle" si affastellano senza ritegno in materia di misure cautelari, di procedimento amministrativo, di intercettazioni, di ordinamenti scolastici, di servizi sociali... La maggior parte dei "provvedimenti riformisti" non solo incrina la leggibilità di quelli "riformati", ma contiene a sua volta deleghe, apre spazi per normativa regolamentare di secondo grado, che non raramente gli operatori pratici (soprattutto

quelli delle organizzazioni non lucrative e degli enti confessionali) attendono come e più delle invocate modifiche legislative, dovendosi in ciò purtroppo misurare con pubbliche amministrazioni che spesso disattendono, o quantomeno non garantiscono compiutamente, i principi costituzionali in tema di Amministrazione dello Stato. La giurisprudenza si trova perciò gravata di compiti che non le sarebbero istituzionalmente propri, ma che l'opinione pubblica da questa attende, sulla scia di ondate emotive spesso sollecitate (o "solleticate"?) dai mezzi di informazione.

Per queste ragioni, si intende limitare l'analisi all'art. 1 della summenzionata legge, e per di più a un numero esemplificativo ma molto ridotto di commi dello stesso: verranno valutate le disposizioni che paiono più contraddittorie rispetto alla scelta che si cercherà di avvalorare (istituire un legame forte, scientificamente probabile, tra apertura all'immigrazione, ampliamento della partecipazione politica e radicalizzazione delle politiche sociali). Le suggestioni giurisprudenziali che verranno proposte, invece, pur non essendosi ancora formate nell'alveo dell'art. 1 della legge n. 94, saranno annotate e considerate come "prova di buona volontà" di un potere giudiziario troppo spesso supplente, non sempre per propria colpa, ma non sempre al riparo dei propri vizi. "Cornice" che non giova alla causa del diritto di libertà religiosa, oltre a mortificare situazioni esistenziali che rinchiudono l'agibilità della vita pubblica in quel livello definito da Crouch, con enfasi *nunc et cotidie* non eccessiva, "post-democratico". Due conclusioni possono tuttavia esser già anticipate in questa sede. Innanzitutto si osserverà come, pure a fronte di una stesura testuale meno precisa e puntuale rispetto all'art. 19 della Costituzione italiana, l'art. 9 della CEDU abbia corroborato un ruolo concretamente promozionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, più spiccato, almeno in questa materia, rispetto a quello svolto dalla stessa Corte Costituzionale italiana. Secondariamente si osserverà che l'ente esponenziale "Regione" ha sin qui disatteso per larga misura gli obiettivi che si era dato in sede di riforma dell'art. 117, e dell'intero Titolo V. Nel novero più ampio delle competenze così attribuitegli, non è riuscito a proporsi pienamente come legislatore locale idoneo alle sfide dell'integrazione. Per colmare la lacuna, monitorando parallelamente i flussi migratori e la garanzia dei diritti di libertà e di quelli sociali nel nostro Paese e nei suoi territori, la prospettiva ancora

largamente *de iure condendo* di istituire, anche presso la Regione Calabria, uno stabile Osservatorio Regionale sulla Libertà Religiosa potrebbe costituire un valido strumento per l'affermazione di un'accezione inclusiva di sviluppo e di una nozione, partecipata e *lato sensu* assembleare, dei diritti politici dei soggetti, comunque qualificabili (cittadini, apolidi, rifugiati...), che soggiornano su un dato territorio, specie ove gravato dalle emergenze sociali che caratterizzano quello calabrese.

Da subito si rivela pleonastico l'intervento del I comma dell'art. 1, che va a modificare il punto 11)-bis dell'art. 61 del Codice Penale sostanziale, già rimaneggiato *ex D. L. n. 92/2008* -convertito con modifiche nella L. n. 125/2008-: il Legislatore si produce in un'incongrua interpretazione autentica della precedente "novella", disponendo che essa si riferisca ad "apolidi" e "cittadini non appartenenti all'Unione Europea". Ma sarebbe potuto mai essere il contrario? Come configurare l'illegale soggiorno nel caso in cui si fosse trattato di un soggetto munito di cittadinanza italiana o europea (cioè in virtù della cittadinanza presso altro Stato membro)? E come conciliare una previsione così restrittiva col titolo, e lo spirito, che dovevano originariamente connotare l'articolo *de quo* ("Circostanze aggravanti **comuni**")? Risultano abrogati, di seguito, il secondo comma dell'art. 235 e il secondo periodo del I comma dell'art. 312 ("soppresso") per ragioni di coerenza del sistema che tuttavia non nasceva "incoerente" prima delle due iniziative riformiste del 2008; l'epurazione risulta concentrata nell'alternativa posta nel primo comma tra "straniero" e "cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea". Il senso delle due modifiche antecedenti alla legge n. 94 è piuttosto chiaro e denota le pulsioni più emotivistiche che emergenziali del Legislatore: includere nella nozione di "straniero" il cittadino appartenente ad altro Stato della UE, o correlare i due termini in relazione di quasi-sinonimia ed identità degli effetti, aveva lo scopo dichiarato di includere, nella destinazione punitiva della norma, anche cittadini provenienti dai Paesi di recente ingresso, come la Romania. Le modifiche disposte dal recente intervento legislativo non si limitano tuttavia al diritto sostanziale, anzi contribuiscono ad infoltire la legislazione procedurale con interventi confermativi della *ratio legis* vista in riferimento all'art. 61 del Codice Penale. Il punto 4, infatti, modifica le "norme di attuazione, coordinamento e **transitorie**" del Codice della Procedura Penale,

probabilmente forzando la natura ricognitiva tradizionalmente propria di tutte le fonti di attuazione, coordinamento e transizione. Gli artt. 183-bis e 183-ter ripropongono il doppio binario (deteriore) tra “apolide” e “cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea”, da un lato, e “cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea”, dall’altro. L’ulteriore distinzione terminologica tra “espulsione” dei primi e “allontanamento” del secondo forse amplifica il carattere potenzialmente discriminatorio della disposizione (la cui unitarietà è al più garantita dal trattarsi di “esecuzione di misure di sicurezza”); innegabilmente, però, sortisce effetti paradossali, giacché lascerebbe intendere, essendo la cittadinanza europea ancora cittadinanza largamente “derivata”, addirittura un quarto *genus* di destinatari di misure e norme siffatte: cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea, ossia “cittadini europei”, quando il Paese appartenente alla UE, del quale il soggetto abbia la cittadinanza, sia l’Italia. Il che renderebbe, appunto “paradossalmente”, residuale la disciplina di diritto comune prevista dagli artt. 216-227 del Codice sostanziale e dall’art. 658 del Codice di rito.

L’inasprimento della disciplina non risparmia né il diritto di famiglia né l’attuazione dello Statuto dei Rifugiati (*ex d. lgs. n. 25/2008*), risultante dal diritto internazionale e dalle convenzioni ed altri atti a questo status dedicate.

In ordine al primo aspetto, il nuovo testo dell’art. 5 della legge n. 91/1992 si presta quantomeno ad una duplice lettura. Si apprezza certamente la disposizione dell’attuale secondo comma, che dimezza il termine biennale, ora aggravato, del primo e relativo ai tempi per l’acquisizione della cittadinanza italiana; per converso non si può comunque non notare l’aumento del termine prima indicato (originariamente semestrale), l’infelice e perdurante distinguo tra cittadini residenti all’Estero -il termine è in questi casi aumentato a tre anni, e non già dall’inizio dell’eventuale residenza *ad hoc* concordata in vista del contratto matrimoniale, ma proprio dalla celebrazione (fortunatamente: non trascrizione!) dello stesso- e nel territorio dello Stato. Pure non convince l’operatività del termine dimezzato di cui al secondo comma: figli nati dai coniugi tra loro, o anche figli precedentemente riconosciuti da uno dei coniugi e ora stabilmente incardinati nella nuova unità familiare, magari per via della scomparsa, non infrequente per stranieri e apolidi, di uno dei due genitori?

Quanto alle modifiche circa il procedimento relativo al riconoscimento dello status di rifugiato, basti notare che si tratta del terzo intervento in un anno (nel mezzo, cfr. anche d. lgs. n. 159/2008) e che, se il termine dei tre mesi, imposto al Tribunale per emanare la decisione, risponde alle debite esigenze di celerità del rito e di certezza del diritto, prevedere per il ricorrente eventuale ricorso alla Corte d'Appello per reclamo, a pena di decadenza entro solo dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, sembra non consentire alla parte più debole dell'intera procedura la corretta esplicazione delle tutele volte a farla "agire e resistere in giudizio". La disposizione che il *dies a quo* scatti dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione dello stesso, in ogni caso, meritava un maggiore approfondimento, più correttamente riferendo il doppio binario "conoscitivo" notificazione/comunicazione all'effettiva conoscenza e comprensione del provvedimento avverso.

Infra, nella legge, si specifica inoltre che al reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato non si applica l'art. 162 del Libro I del Codice Penale: se vi fosse bisogno, si tratta di un'ulteriore barriera nelle politiche migratorie, giacché, in caso di "oblazione nelle contravvenzioni", il pagamento estingue il reato. Se il "clandestino" è frequentemente soggetto incapiente, tuttavia, conservare la via d'uscita di un pagamento dimidiato, comunque ridotto o rimesso a una procedura *ad hoc* presso il giudice dell'esecuzione penale, poteva meglio contemperare le molteplici esigenze dell'ordinamento.

Dulcis in fundo, **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.** Come a dire: il fondo rimpatri, a piena vigenza della nuova normativa, è destinato ad ingrossarsi proporzionalmente all'utilizzo dello strumento giuridico; il potere legislativo ne è consapevole, ma ne demanda la valutazione d'impatto economico direttamente al "plenipotenziario delle Finanze".

Dal punto di vista giurisprudenziale, l'analisi non verterà sulla applicazione del dato normativo illustrato, in ragione del fatto che in merito ad esso ancora sfuggono orientamenti consolidati (stante appunto la recente emersione dei procedimenti previsti o modificati dalla legge n. 94) e soprattutto alla luce di un inquadramento più ampio della condizione dei migranti, largamente disatteso dalle norme suindicate. Si avrà cura di segnalare pronunce recenti in tema di libertà

religiosa, da parte della Corte Europea, le quali, anche riferendosi a contesti socioeconomici e giuridico-culturali simili a quello italiano, hanno saputo rilanciare tematiche complesse e tuttavia necessarie per favorire le politiche dell'integrazione. Questo scopo è stato ottenuto realizzando un'interpretazione consolidata e di "sistema" dell'art. 9 CEDU, che costituisce, similmente all'art. 17 del Trattato di Lisbona, l'unico architrave possibile per la corretta definizione di uno spazio comune, anche in tema di tutela del diritto di libertà religiosa. Laddove l'art. 9 CEDU sembra designare un sistema plastico, dinamico, tuziorista, l'art. 17 del Trattato contiene due clausole di salvezza delle legislazioni statuali (in merito a "confessioni religiose" ed "enti morali"), che però sempre dovranno fare i conti coi parametri introdotti dalla CEDU, per poter essere compatibili con i diritti in essa sanciti, proclamati e difesi.

Per quanto riguarda invece la giurisprudenza italiana, si cercherà di cogliere elementi significativi da recenti decisioni in materia di tutela del fattore religioso nei rapporti di lavoro subordinato e nella compiuta prospettazione pratica di una realtà associativa, almeno nelle *intentiones*, supportata dalle disposizioni legislative: le "organizzazioni di tendenza". Le due questioni paiono irrinunciabilmente legate: è difatti evidente che, date le disfunzioni della rete dei servizi pubblici, a rischio di un impoverimento di bilancio e di una ridefinizione delle politiche di liberalizzazione e privatizzazione, le "organizzazioni di tendenza", quale che sia in concreto la peculiare attività realizzata, possano tanto favorire dinamiche partecipative reali da parte della popolazione quanto giocare un ruolo preponderante nella affermazione di un "terzo settore", scevro da convenienze politiciste ed invece intelligentemente propenso all'apertura nei confronti dello straniero, a dispetto del paradigma ghezzante che la legislazione emergenziale sembra cucirgli addosso. Proprio la questione del lavoro subordinato consente di mettere a valore la condizione di soggiacenza del prestatore nei confronti delle logiche mercatorie, nell'insoddisfante moltiplicazione delle figure contrattuali atipiche. L'atipicità sembra collimare con una "deregolamentazione" non neutrale, bensì "degarantita", che travolge il valore costituzionale del lavoro, non solo negli aspetti *stricto sensu* retributivi, ma anche nella libera formazione della personalità dell'individuo-lavoratore. Questi necessita del pacifico esercizio di quei diritti che sono propri della persona, a prescindere

dalla concreta mansione a cui è preposta nel meccanismo sociale produttivo.

Una prima pronuncia della Corte di Strasburgo ha dichiarato illegittimo il rifiuto dello Stato austriaco di riconoscere personalità giuridica alla Congregazione dei Testimoni di Geova, ben argomentando, rispetto alla disciplina nazionale, che un termine decennale, prima di attribuire lo statuto di associazione confessionale a un movimento religioso, possa astrattamente essere in linea con le previsioni dell'art. 9 della CEDU; ma la vocazione confessionale dei Testimoni di Geova, secondo la motivazione della Corte quivi condivisa e non sempre coerente con precedenti giurisprudenziali dello stesso organo, è notoria all'opinione pubblica, nazionale ed internazionale, anche a cagione del buon radicamento territoriale che detta Congregazione possiede pure nel Paese austriaco. All'interprete non sfuggirà che si tratta di una più chiara identificazione degli stessi criteri adottati dalla Corte di Cassazione italiana in ordine al processo "Scientology": nel caso austriaco, l'*empasse* era sul riconoscimento della personalità giuridica; in Italia, invece, la pronuncia della Suprema Corte ha avuto, tra gli altri, l'effetto di distogliere le organizzazioni di adepti del culto scientologista dalla fattispecie normativa dell'art. 416 del Codice Penale sostanziale, pure a loro carico lungamente applicato, almeno in sede inquirente.

Non si condivide d'altra parte la scelta operata dallo stesso giudicante riguardo a un provvedimento di espulsione di una studentessa musulmana (di scuola superiore **pubblica**) che aveva rifiutato di non indossare il "foulard" islamico. La sentenza apre spazi non confortanti per il diritto oggettivo francese: se al ceto intellettuale islamico francofono, in espansione e di almeno terza generazione in quello Stato, parrà collettivamente repressivo sottostare ai *dictamina* della legge sull'ostensione dei simboli religiosi, questo non avrà difficoltà ad inserirsi nelle maglie della legislazione scolastica francese e a promuovere più copiosamente propri istituti, che saranno meno permeabili dall'esterno e molto meno propensi con l'esterno a comunicare. Se il "velo" islamico, del resto, è indossato in classe, ma non osta alla identificazione dello scolaro, non impedisce la partecipazione all'attività didattica, non costituisce offesa alle relazioni sociali inter-studentesche... che il provvedimento espulsivo sia compatibile con un'interpretazione di "laicità equidistante" dell'art. 9

CEDU è ben poca consolazione per l'integrazione razziale e culturale. Né sorprenderà che, in maglie tanto strette, penetrino rivendicazioni più violente che si nutriranno del consenso *per devotionem* degli strati sociali più bassi della popolazione islamica, e non solo. La sentenza, insomma, pur preoccupandosi di fissare inequivocabilmente su questa categoria di provvedimenti contestati una giurisdizione esclusiva statutale, sembra non soffermarsi sufficientemente sulle necessità pluralistiche di una popolazione giovanile ancor più multiforme e multiculturale della demografia continentale nel suo insieme.

Ove poi si consideri che la scelta di non rinunciare alla evidenziazione personale del proprio culto può ricadere anche sul "prestatore di lavoro", e non necessariamente su uno studente (che è figura solo in parte assimilabile alla prima), andrà verificato se, e in che termini, un quadro normativo poco rispettoso delle scelte individuali e della comune convivenza -valori non conflittuali, ma solo "potenzialmente incidenti", giacché inestricabilmente connessi- possa operare anche nel novero più ristretto di quelle organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività di natura politica, sindacale, di istruzione o di religione, comunque sia, di taglio prevalentemente ideologico, e sfornite di una struttura imprenditoriale, ad esempio quale individuabile secondo la disciplina codicistica italiana.

La Cassazione Civile italiana ha recentemente avvalorato un orientamento dal duplice risvolto "sostanzialista" che giova all'estensione delle tutele (specie di quella in senso proprio "reale") previste dallo Statuto dei Lavoratori. Con la pronuncia n. 20500/2008 ha, infatti, ribadito che la mancata applicabilità dell'art. 18 dello Statuto alle associazioni previste dalla l. n. 108/1990 si arresta alle soglie del licenziamento discriminatorio, anche ove esso abbia natura ritorsiva. Il fondamento antidiscriminatorio di un equo diritto del lavoro multiculturale non può essere derogato dalla particolare struttura produttiva o dalla peculiare valenza del lavoro cognitivo.

Sembra collocabile nel medesimo solco la sentenza n. 21685/2008 dal momento che essa, confermando un orientamento che si è visto sin dall'inizio degli anni Novanta applicarsi puntualmente agli "enti ecclesiastici" -rispetto all'effettività del fine di religione o di culto, ha stabilito che l'assenza del carattere imprenditoriale non può restare avvinta in una mera questione definitoria (cioè darsi per acquisita soltanto in base al *nomen iuris* dell'organizzazione di tendenza; così

pure per l'operatività del fine di religione o di culto non è sufficiente, anche se per orientamento maggioritario necessaria, la mera indicazione statutaria).

Le decisioni succintamente ricordate non concludono né le sfide insite nella tutela della libertà religiosa nella UE, dopo il passo indietro nel processo integrativo costituito dal Trattato di Lisbona, né le incertezze della legislazione giuslavoristica italiana, a cavallo tra l'impianto rigido dello Statuto e le forme incerte della nuova contrattazione. Tuttavia esse hanno il merito, ad avviso di chi scrive, di sottolineare come anche la scienza giuridica laica corra il rischio di restare conformata alla propria simbologia civile, dove le categorie formali devono invece essere costantemente puntellate dal pungolo della realtà sociale, anche quando questo assuma la forma del chiodo del disagio e del conflitto.

3-DAL SUD E DALL'EST. LA "GEOGRAFIA ESCLUDENTE" DELLO STRANIERO

È probabilmente difficile applicare interamente all'icona le riflessioni di Leonardo Boff sulla valenza del mito e sulle sue molteplici funzioni aggreganti. La questione del "simbolo", e del "simbolo religioso" in particolar modo, sembra essere tema addirittura più complesso: in quel caso la natura aggregante non è neutra, autosufficiente, ma ha la precisa funzione di determinare ambiti di esclusione di soggetti, o ritenuti infedeli o semplicemente non convertiti o più probabilmente non rientranti nella cerchia, fisiologicamente non sovrapponibile all'umanità nel suo insieme, degli adepti e praticanti più rigidi. Tuttavia l'icona, che si qualifichi come patrimonio storico-artistico di rilievo extraconfessionale o che si tratti di un *ex voto* che ha mantenuto nel tempo la sua funzione tipicamente di culto, è argomento di studio che consente di connettersi in modo intimo e privilegiato alle istanze di un popolo, dell'artista che la ha creata, dei destinatari che l'hanno -e in che termini- recepita. Quello che scrive Massimo Cacciari sul "Salvatore" di Andrej Rublëv è illuminante, giacché, pur non dimenticando la particolare matrice esistenziale e confessionale del pittore di icone, vissuto in un monastero della Chiesa Ortodossa Russa e da questa pochi decenni addietro canonizzato, riesce a trarne un dispositivo umano tendenzialmente universale. Ne fa personaggio naturalmente votato alla causa degli ultimi, senza indulgere in riflessioni complesse

sul concetto dell'utile (se, ad esempio, sostenere gli ultimi sia necessità pratica per l'armonia di tutti oppure naturale istinto all'emancipazione e tutela delle vittime): lo pone a un livello diverso, più approfondito, eppure più fluido. Ne fa componente della nostra esistenza, che non deve munirsi della giustificazione (o dell'incentivo o dell'obbligo o del permesso) di una legge, speranza a cui l'Uomo può accedere, aprendo il bello del sé agli altri. Dall'icona emerge una connotazione emotiva che si adatta ai tempi complessi della realtà occidentale: eppure, l'icona giunge dalla Russia, è espressione di una peculiare -e non onnicomprensiva!- esperienza confessionale russa, una dimensione culturale che è stata fino a tempi recenti, se non continua ad esserlo oggi, distante dal nostro vissuto quotidiano. La ricerca di Cacciari poteva certamente affondare le sue radici in tempi ancora più remoti, per ragioni diverse connotati da barbarie aspre quanto quelle che si consumano oggi, contro lo "straniero" e contro gli "stranieri": corpo individuale e corpo politico della diversità sociale. La politica italiana, da un lato, accoglie con sdegno una pronuncia della Corte di Strasburgo sull'esposizione del Crocifisso e, dall'altro, rivendica con orgoglio la provenienza giudaico-cristiana delle istituzioni giuridiche comuni alla cultura europea, pur però lanciando strali contro minoranze etniche come quella *romani*, spesso formate da individui che sono regolarmente cittadini comunitari. Dovrebbero cominciare al contrario a farsi largo nel dibattito comune, nella discussione politica, personaggi importanti per la nostra Storia. Come Giovanni Cassiano, il monaco rumeno, vissuto in Egitto e Palestina, e riconosciuto da certa critica autore di riflessioni importanti sull'ascetismo, come le *Conferentiae Collationes Patrum* e il *De Institutis coenobiorum*, attraverso le quali, venutosene a Marsiglia, getta basi imprescindibili per l'esperienza monastica occidentale e il relativo ordinamento giuridico. Un rumeno, vissuto nelle terre della diaspora e del conflitto, arrivato in uno dei centri più rinomati e vivaci del Mediterraneo occidentale. E possono scorgersi non pochi tratti comuni con la storia di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, che abbandona la carriera politica e di amministratore pubblico alla quale era stato destinato e si dedica all'attività monastica e alla riproduzione dei testi classici, soprattutto come viatico per instaurare un mondo più pacifico rispetto a quello nel quale era vissuto e la sua parte (geo)politica era stata sconfitta. *Scriptorium* e *Vivarium*, cultura e

preghiera: due strumenti diversi, con un fondamento cognitivo unitario, in vista d'un fine comune.

La tradizione dell'Europa Orientale, che suscita tante perplessità oggi in quella occidentale, è fondamento difficilmente equivocabile di istituzioni, *modus operandi*, prassi e valori che pure rivendichiamo quali pietre miliari di una nostra esclusiva angolatura da cui osservare e giudicare gli eventi. Non mancherebbero, del resto, esempi che testimonino identiche ascendenze culturali per quel che riguarda la sponda Sud del Mediterraneo: la vicenda biografica e le peculiari inclinazioni metodologiche e concettuali di personaggi come Adriano o Sant'Agostino non furono incompatibili con una tenace rivendicazione del ruolo geopolitico e biopolitico di Roma; anzi, esse rivelerebbero, una volta di più, come lo straniero che si integra nei valori della cittadinanza maturi nei confronti dei "non cittadini" lo stesso sospetto e la medesima aggressività che connotarono il cittadino nei confronti del migrante che andava ambientandosi, pur aderendo a suo modo ai valori della civiltà presso cui era accolto ed ospitato.

Intervenendo sulla questione dell'Arcivescovo di Canterbury, Gianni Vattimo ha messo in guardia seguaci di impostazioni confessionali e fautori di una costituzione materiale (esclusivamente) liberal-democratica dall'invocare, soltanto per sé stessi, il privilegio di conoscere e determinare l'unità di misura della civile convivenza. Essa non può essere garantita dalle ragioni della classe egemone -del resto persino l'egemonia della dialettica gramsciana era un concetto dinamico e non statico, che si apriva il salvacondotto del rovesciamento del sistema-, né men che mai da un'ottica acriticamente funzionalista che aggancia il valore preferibile (o i valori preferibili) al raggiungimento della massima capacità produttiva. Se si accettasse questo criterio, le conseguenze sarebbero ignobili. Si accetterebbe conseguentemente l'insussistenza del contratto di lavoro come atto formale vincolante tra le parti: giacché può giovare alla produttività scaricare i costi della prestazione e della predisposizione degli strumenti utili all'esecuzione della prestazione esclusivamente su una delle parti ("l'esecutore del comando del padrone"). Si accetterebbe un sistema disciplinare e *manicheo* di tutela penale: giacché può giovare alla produttività che un sistema penale particolarmente rigido operi solo a danno di una moltitudine chiamata ad eseguire ordini come un "terminale stupido". Si accetterebbe l'obbligo di rimpatrio. E si

accetterebbe l'impossibilità sostanziale di un corretto inveroimento della fattispecie del ricongiungimento familiare. Si accetterebbe un regresso a poche, indistinte, norme di uguaglianza formale, derogabili su eccezione del potere esecutivo. E la completa caducazione del più soddisfacente regime basato sulla "eguale libertà". Uno Stato, un'Italia... di questa natura, con questi caratteri, è evidentemente inaccettabile.

Domenico Bilotti